



---

**Società Regolamentazione Rifiuti**  
**S.R.R. ATO 11**  
**AGRIGENTO PROVINCIA OVEST**  
**Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica**

Atto N. 25 del 31/05/2022

**OGGETTO: Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il MTR 2 delibera n. 363/2021 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anni 2022-2023 predisposto a seguito dell'inerzia del gestore ai sensi dell'art. 9 comma 3 delibera 363/2021 ARERA**  
**COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA**

**PREMESSO CHE:**

- con atto stipulato a Sciacca il 26/11/2013 in Notaio Dottor Francesco Raso Rep. N. 44204 Racc. n. 13612 è stata costituita la Società Consortile per azioni “S.R.R. AGRIGENTO PROVINCIA OVEST”, come sopra generalizzata, per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nell’Ambito Territoriale Ottimale AGRIGENTOT OVEST comprendente i comuni di: Alessandria Della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula;
- la L. 9/2010 ha riformato gli ATO in Sicilia. Oggetto della presente legge, come stabilito dall’art. 1, è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Finalità della presente legge sono:
  - a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità;
  - b) promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all’origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;
  - c) promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
  - d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;

- e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;
- f) incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;
- g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;
- h) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;
- i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti diversi, ai sensi dell'articolo 4;
- j) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;
- k) rendere compatibile l'equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della tariffa, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l'evasione e la elusione fiscale in materia;
- Per la Provincia Ovest di Agrigento l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dalla SRR ATO 11 per il servizio di regolamentazione dei rifiuti. Giusta nota prot. 10655 del 12/03/2020 trasmessa dal Dipartimento Acqua e Rifiuti presso l'Assessorato all'Energia ed ai Servizi di pubblica Utilità della Regione Sicilia;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021/363/2021/R/rif., ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019/443/2019/R/rif ;
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021/459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con l’inserimento del comma 5-sexiesdecies nell’articolo 3 della legge 25 febbraio 2022, n. 15. Di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, viene spostato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

#### **RILEVATO CHE:**

All’ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF “grezzo” da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l’assunzione della determinazione della “proposta tariffaria” (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “proposta tariffaria” corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale).

#### **DATO ATTO CHE:**

la Società di Regolamentazione Rifiuti ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST, Ente Territorialmente Competente (ETC), con la nota prot. n. 819 del 29/04/2022 ha rimesso ai comuni

soci il “Procedimento formazione PEF servizio rifiuti annualità 2022-25 - MTR2 ARERA” con il termine ultimo del 13/05/2022 di trasmissione del PEF Grezzo - costi di competenza comunale ai sensi art 7.1 Deliberazione ARERA 363/21;

che la suddetta nota è stata sollecitata con la successiva prot. n. 928 del 11/05/2022;

**CONSIDERATO CHE:**

- all’art. 7.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”*;
- all’art. 7.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *“la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente”* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;
- all’art. 7.5) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l’Ente territorialmente competente *“assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità:*
  - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”*;
  - b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*;
- all’art. 7.6) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell’ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;*

**IN PARTICOLARE** l’Art. 9 della Delibera 363/2021/r/RIF prevede specifici meccanismi di garanzia in caso di inerzia del soggetto gestore e/o del soggetto competente e che il punto 9.1. prevede che *“In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all’aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all’Autorità”*.

Codesto Ente in tal senso ha fornito ai gestori ed in particolare ai singoli Enti locali del bacino territoriale di riferimento il termine del 13 Maggio per la trasmissione dei Piani economici e finanziari, termine già ampiamente derogatorio rispetto a quanto previsto dal successivo comma 9.3. che prevede che *“Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”*.

Cionondimeno risultano ancora inadempienti diversi soggetti gestori, rispetto ai quali codesto Ente territorialmente competente è chiamato a intervenire.

**CONSIDERATO** che il Comune di Villafranca Sicula figura come “Gestore” per l’attività di

gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata dalla SRR ATO 11 si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

**ATTESO** per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 8 comma da 3 e 6 del MTR 2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

### **CONSIDERATO CHE**

A) Non si è potuto procedere all'esame della proposta dei PEF 2022-2025 del Comune di Villafranca Sicula;

B) Quindi non si è potuto procedere alla validazione del PEF non sussistendone i presupposti prescritti dalla delibera n. 363/2021 e dal MTR 2 allegato.

C) Secondo quanto prescritto dall'art. 9.3 dalla deliberazione n. 363/2021 la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nella procedura di approvazione deve considerarsi inerzia ai sensi dell'art 9 della medesima deliberazione.

D) Non è stato possibile avviare una interlocuzione con il Comune, gestore del servizio;

E) che l'ARERA con la Deliberazione n. 363/2021 ed in particolare con l'Articolo 9 della medesima deliberazione chiarisce come "In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. E che inoltre sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione"

F) Si è proceduto alla predisposizione del piano economico finanziario in un'ottica di tutela degli utenti secondo quanto previsto dall'art. 9 della deliberazione 363/2021 utilizzando i ruoli tari 2019, alla base della determinazione del PEF 2021, come dato immediatamente disponibile, applicando quello di maggior favore o in mancanza facendo ricorso ai valori del fabbisogno standard o ai dati del costo medio di settore come risultante dal Rapporto ISPRA 2021 in modo tale da garantire allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio.

**RITENUTA** la riserva del deliberante ETC che al subentrare di eventuale proroga del termine derogatorio del 31/05/2022 per la Validazione del PEF 2022-2025 di revocare la presente determina e riaprire la procedura di Validazione.

### **VISTI**

– La legge n. 481/1995

– La legge n. 205/2017

– La legge n. 147/2013

– La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA

– La delibera n. 57/2020 – ARERA

– il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;

– la Determinazione ARERA n. 02/2020;

– la Deliberazione ARERA n. 238/2020;

– la Deliberazione ARERA n.363/2021;

– la Determinazione ARERA n. 2/2022;

– La nota prot. 10655 del 12/03/2020 trasmessa dal Dipartimento Acqua e Rifiuti presso l'Assessorato all'Energia ed ai Servizi di pubblica Utilità della Regione Sicilia;

## DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **di predisporre** per l'annualità 2022-2023 ancora vigente il PEF 2021 dotato di validazione dello scrivente ETC con nota n. 1298 del 29/07/2021 e in quanto tale porre il PEF 2021 per la determinazione della TARI 2022.
- 2) **di fare riferimento** alla DCC n. 18 del 31/07/2021 di codesto Ente di approvazione del PEF e della TARI 2021;
- 3) **di richiamare** che i costi rappresentati nel PEF 2021 validato secondo MTR ed affidati al conguaglio RCU saranno recuperati sui piani finanziari degli anni 2024 secondo apposite deliberazione dell'ARERA;
- 4) **di trasmettere i detti provvedimenti sub 1) all'Arera** secondo quanto prescritto dall'art. 7 comma 6 della Delibera n. 363/2021;
- 5) **di trasmettere i detti provvedimenti** al Comune di Villafranca Siculo affinché provvedano ad adottare i provvedimenti consequenziali di loro competenza;
- 6) **di pubblicare** la presente Determina sul sito istituzionale della SRR ATO 11 <https://www.srrato1lagrigentoprovinciaovest.it/> nella sezione "Società trasparente";

si allega PEF 2021

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Sciacca, 31 maggio 2022

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(ing. Giuseppe Riggio)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

VISTO lo Statuto Societario;  
VISTA la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la superiore proposta

**La fa propria e ne determina l'approvazione**

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Giuseppe Riggio)